

«I DECRETI ATTUATIVI DELLA RIFORMA»

«Villa Castelpulci» -Scandicci, 12 febbraio 2024

Mirella Delia

-Magistrata addetta all'Ufficio legislativo- Ministero di giustizia-



**«LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO: FOCUS SUGLI
STRUMENTI DI MEDIAZIONE»**

**SSM - Scandicci
Corso P24006**

L'ITER NORMATIVO DELLA MEDIAZIONE

- Direttiva comunitaria 2008/52/CE
- Legge delega n. 69 del 18 maggio 2009
- D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010
- Decreti interministeriali nn. 180/2010, 145/2011 e 139/2014
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 6 dicembre 2012
- D.Lgs n. 69/2013, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013
- Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 (cd. «manovrina»)
- Legge n. 206 del 26 novembre 2021
- D.Lgs legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022
- Decreti ministeriali di attuazione del 1° agosto 2023**
- D.Lgs n. 150 del 31 ottobre 2023**
- D.lgs n. 151 del 31 ottobre 2023 (*la mediazione familiare*)

SONO IN LAVORAZIONE:

- il correttivo della riforma Cartabia
- Proposta di Direttiva del parlamento europeo e del consiglio che modifica la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828
- Proposta di Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che abroga il regolamento (UE) n. 524/2013 e modifica i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda la dismissione della piattaforma europea ODR

Attuazione del PNRR - M1C1-37 – «Riforma del processo civile»

elevare gli standard di qualità nelle procedure di mediazione

elevare gli standard di qualità nella formazione in materia di mediazione




nuovi requisiti per l'iscrizione nel registro e negli elenchi

rideterminare ex novo il sistema delle indennità e delle spese di mediazione.

**Le scelte del Legislatore nella Mediazione:
La normativa primaria**


Art. 15-octies, D.lgs. n. 28 del 2010 - modifica introdotta dall'art. 7 del D.lgs. 149/2022 – (determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e spese dell'avvocato):
«Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato



INCENTIVI FISCALI PER LE PARTI
Art. 20 D.Lgs. n 28 del 2010




NELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE CIVILE (D. Lgs. n. 28 del 2010) SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA



INCENTIVI FISCALI PER GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE



Art. 20 D.Lgs. n 28 del 2010, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA



ESENZIONE DALL'IMPOSTA DEL REGISTRO



Art. 17, comma 2, D.Lgs. n 28 ACCORDO DI CONCILIAZIONE (LIMITE DI VALORE 100.000 EURO)

Art 17, comma 1, D.lgs. N. 28 del 2010: «Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura»

Negoziazione assistita

In attuazione dell'art 21-bis, DL n. 83 del 2015, conv., con modif., dalla L. n. 132 del 2015, è stato adottato il DM 23 dicembre 2015 (modificato con DM 20 marzo 2017), assegnando la gestione di tali domande di attribuzione dei crediti d'imposta al Ministero della giustizia.

D.L. 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dall'art. 9 del Dlgs. 149/2022):

Sezione II (artt. 11-bis a 11-undecies)


Art. 11-octies «determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e spese dell'avvocato»

«Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli **importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese**. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità»

DECRETO del Ministro della giustizia 1° agosto 2023


«*Incentivi fiscali nella forma del
credito di imposta nei
procedimenti di mediazione civile
e commerciale e negoziazione
assistita*»

Publicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n.
183 del 07-08-2023



Considerata l'avvenuta adozione di misure organizzative da parte del Ministero della giustizia per la gestione delle domande di attribuzione dei crediti di imposta nei casi previsti dal D.L. n. 132 del 2014, si è ritenuto di ampliare l'assetto complessivo degli incentivi fiscali a supporto della definizione delle controversie attraverso sistemi di giustizia complementare con il D.lgs. n. 149 del 2022 in attuazione delega al Governo e di attuare le nuove disposizioni in tema di incentivi fiscali nella materia della mediazione collocandole **in un unico DM contenente tutte le disposizioni in materia di richiesta, riconoscimento e fruizione dei crediti di imposta previsti per le procedure alternative di risoluzione delle controversie, e con abrogazione del DM 23 dicembre 2015**

UNA PIATTAFORMA INFORMATICA



Il Ministero della giustizia ha adottato una piattaforma informatica per una più celere e proficua gestione delle domande di riconoscimento dei crediti di imposta, alla quale gli utenti accedono con le identità digitali previste, idonea anche a gestire il flusso di comunicazioni dei dati tra il Ministero della giustizia e l’Agenzia delle entrate, oltre che le comunicazioni con i richiedenti, e, inoltre, funzionale ad effettuare il monitoraggio di alcuni dati, sia a fini di spesa che a fini statistici.



Ministero della Giustizia

Liquidazione spese di giustizia, istanze Pinto, imputati assolti e crediti d'imposta per proc. Stragiudiziali

Accedi con identità digitale

 **SPID**

Seleziona il tipo di SPID con il quale vuoi entrare

- SPID persona fisica
- SPID professionale persona giuridica
- SPID professionale persona fisica



Entra con SPID

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Un'unica credenziale (username e password) che rappresenta l'identità digitale e personale di ogni cittadino, con cui è riconosciuto dalla Pubblica

L'accesso alla
piattaforma...

Art 3 DM 1° agosto
2023

«Quando la domanda è presentata per conto di un ODM o di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l'identità digitale del responsabile del ODM o del legale rappresentante della persona giuridica»

La semplificazione
nelle comunicazioni...

Salvo che sia diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma di cui al comma 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente. Quando il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all'interessato in apposita area riservata della piattaforma

La normativa primaria
Artt 20 e 17 dlgs n 28/2010 e i
limiti di utilizzo

il comma 1, primo periodo, del novellato **articolo 20**, del decreto legislativo n.28/2010 riconosce alle **parti** di una procedura di mediazione – obbligatoria o volontaria - quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un **credito di imposta** commisurato **all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione** ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, fino a concorrenza **di euro seicento**;

il comma 1, secondo periodo, del citato articolo 20, che nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi degli articoli 5 comma 1, e 5-quater del decreto legislativo n.28/2010 riconosce alle **parti**, in caso di raggiungimento dell'accordo, un **ulteriore credito di imposta** commisurato al **compenso corrisposto al proprio avvocato** per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza **di euro seicento**;


- il comma 3 del citato articolo 20, che riconosce alle **parti** del procedimento di mediazione un **ulteriore credito di imposta** commisurato al **contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto** a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza **di euro cinquecentodiciotto**;
- il comma 4 del citato articolo 20, che riconosce **agli organismi di mediazione** un **credito di imposta** commisurato **all'indennità dovuta, ma non esigibile**, dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.
- Ulteriori incentivi fiscali: **esenzione - per il verbale contenente l'accordo di conciliazione** - dell'imposta di registro entro il limite di **valore di 100.000 euro**, altrimenti l'imposta è dovuta per la metà (**articolo 17, comma 2 D.lgs. n. 28/2010**).

Art 3, comma 4
DM 1° agosto 2023

i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto

il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme

Modalità, data ed estremi identificativi del pagamento dell'importo fatturato all'ODM, all'avv./all'arbitro




L'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.


In coerenza con il
D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 recante
*“testo unico delle
disposizioni legislative
e regolamentari in
materia di
documentazione
amministrativa” ...*

Le parti richiedenti **non hanno l’onere di allegare i documenti giustificativi della domanda, ma di inserire, tramite la piattaforma, specifiche dichiarazioni** in ordine ad atti o fatti che costituiscono prova del credito, corredati che consentono al Ministero della giustizia di verificare esistenza e veridicità delle dichiarazioni che, pertanto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, sono soggette alle sanzioni ivi previste per il caso di dichiarazioni non veritiere;

Art 3, commi 5 e 6
DM 1° agosto 2023



Il termine annuale entro il quale devono essere presentate le domande riconoscimento del credito di imposta. Tale termine è stato **fissato al 31 marzo di ciascun anno** al fine di consentire la gestione ordinata delle richieste, sia per quanto attiene ai controlli del Ministero della giustizia, sia per quanto attiene alla messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate dei dati necessari per consentire all'utente la fruizione del credito, e al contempo permettere l'effettivo controllo dell'andamento della spesa correlato ai vari incentivi per i quali sono stati previsti specifici stanziamenti



Nel caso di riconoscimento di più crediti di imposta l'interessato è tenuto a formulare una domanda annuale cumulativa, contenente i dati di ciascuna procedura


Art. 4, 1° comma, lettere a)- d), e 2° comma: indennità corrisposta all'OdM

Art. 5 – compenso corrisposto dalla parte all'avvocato

DM 1° agosto 2023

Indennità corrisposta all'OdM. La parte deve corredare la domanda: **b)** con la dichiarazione dell'intervenuto accordo di conciliazione, l'indicazione del numero del procedimento e della data dell'accordo come inseriti nei registri degli affari di mediazione gestiti presso l'OdM,


d) con l'indicazione della materia, a fini statistici, ai sensi dell'art. 42 dlgs n.149 del 2022, quando l'accordo definisce una controversia in una delle **materie di cui all'articolo 5, comma 1**, dlgs n. 28 del 2010.




La necessità di distinguere le due ipotesi, dedicando il 2° comma al caso in cui non è intervenuto l'accordo, deriva dalla norma primaria che in entrambi i casi riconosce un credito di imposta, prevedendo un importo però dimezzato in caso appunto di mancato raggiungimento dell'accordo

L'art. 5 detta una identica disciplina per il compenso corrisposto all'avvocato per l'assistenza nelle procedure di cui all'art. 5 comma 1


Art 6
DM 1° agosto 2023



Alla parte è chiesto di dimostrare, oltre al raggiungimento dell'accordo in sede di mediazione, il collegamento tra tale accordo e la definizione del procedimento giurisdizionale nell'ambito del quale è stata adottata l'ordinanza che demanda in mediazione, e quindi anche l'intervenuta estinzione del giudizio con apposita ordinanza




a) il numero di ruolo del fascicolo giurisdizionale e la data dell'ordinanza ex art. 5-quater dlgs n. 28 del 2010;
b) la data **dell'ordinanza che ha estinto il procedimento** e il numero di ruolo;



gli estremi della **ricevuta elettronica di versamento del CU, mediante il sistema "PagoPA", o gli estremi della ricevuta del bonifico bancario e postale nei casi di cui al comma 1-sexies dell'articolo 192 del TUSG**


Art 7 DM 1° agosto 2023



L'art 7 disciplina la richiesta del credito di imposta previsto dall'articolo 20, comma 4, dlgs n. 28 del 2010 in **favore ODM e corrispondente alle indennità non corrisposte dalle parti ammesse a gratuito patrocinio**. Ciascun ODM presenterà un'unica domanda annuale cumulativa comprendente tutti i dati necessari per il riconoscimento di un complessivo credito di imposta, sia per consentire al Ministero un più agevole controllo.



L'ODM deve dichiarare di non avere ricevuto, per alcuna delle parti ammesse al patrocinio stragiudiziale la comunicazione dal COA di mancata conferma dell'ammissione al patrocinio di una parte



L'ODM deve dichiarare altresì di non avere ricevuto comunicazione di provvedimenti di sospensione o cancellazione, o, in caso contrario, deve indicare la data del provvedimento di sospensione o cancellazione ove comunicato dal responsabile del registro

Art 8
DM 1° agosto 2023

La norma disciplina le verifiche e il riconoscimento dei crediti di imposta. **Il Ministero della giustizia, con provvedimento del Capo DAG**, riconosce l'importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario e, **entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d'imposta**, lo comunica al richiedente l'importo del credito d'imposta, in relazione a ciascuna delle richieste

La negoziazione assistita e il lodo arbitrale nel caso di cui all'art. 1 decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162 del 2014

Negoziazione assistita (art. 9)

Gli estremi della ricevuta attestante la trasmissione dell'accordo di negoziazione, **mediante piattaforma del CNF**, in conformità all'art. 11 decreto-legge n.132 del 2014 conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014

Arbitrato (art. 10)

Accordo raggiunto con lodo...immutata disciplina DM 2015

Effettuate le verifiche necessarie, con decreto del Capo DAG, si riconosce, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascun anno, l'importo del credito spettante a ciascun beneficiario. Se eccedono le risorse stanziare, l'importo del credito di imposta è rideterminato in misura proporzionale, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e quello dei crediti di imposta richiesti.

(art. 11)

Disposizioni comuni per la procedura di utilizzo del credito d'imposta e le attività di controllo e recupero

ART 12 disciplina le procedure di utilizzo.

Sono utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del dlgs 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di riconoscimento, tramite modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione. **Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante solo in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.**

Il comma 2 prevede che i crediti d'imposta non danno luogo a rimborso.

Il comma 3 prevede che, per consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze provvedono annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti di imposta sulla contabilità speciale n.1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio".

ART 13 disciplina i controlli e le procedure di recupero .

Il Min G nei casi di indebita fruizione provvede al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni di legge.

Anche l'Ag. Entrate può fare controlli e comunicare al Min G i casi di indebita fruizione

Articoli 14 e 15
DM 1° agosto 2023

ART.14: Il Ministero della giustizia, **almeno cinque giorni prima** di comunicare ai beneficiari l'accoglimento della domanda, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti beneficiari, corredato di importo del credito. Viene inoltre espressamente indicato **il sistema "SID"**- sistema interscambio flussi dati" - attualmente utilizzato dall'Agenzia delle entrate per la gestione di questa tipologia di flussi comunicativi. **L'Agenzia delle entrate, avvalendosi del SID trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo di ciascun anno,** l'elenco dei soggetti che hanno effettivamente utilizzato il credito di imposta nell'anno precedente, per monitorare, senza apprezzabili scarti temporali, il rispetto dei limiti di spesa previsti per tale misura

ART. 15: il credito di imposta è revocato se è accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dal decreto, oppure se la domanda contiene dati o dichiarazioni non veritiere, salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa.
In caso di revoca si procede al recupero del beneficio

IL MONITORAGGIO e le sue molteplici finalità:

- Controllo risorse/spese
 - PNRR
- Premialità professionalità

**L'estrazione dei dati acquisiti
dalla piattaforma di cui
all'articolo 3, comma 1, e la
loro elaborazione statistica è
effettuata da DGSTAT**


Incentivi sotto forma di credito d'imposta nella procedura di mediazione obbligatoria commisurato al compenso corrisposto all'avvocato che assiste la parte nelle procedure di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. N. 28/2010 (condizione di procedibilità): ART 16 DM 1° agosto 2023 disciplina il Monitoraggio statistico con cadenza annuale di cui all'art. 42 del D.lgs. N. 149/2022 per verificare l'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall'art. 5, co. 1;

Incentivi sotto forma di credito d'imposta nella procedura di mediazione demandata (art. 5-quater del D.lgs. N. 28/2010): ART 17 DM 1° agosto 2023 disciplina il Monitoraggio statistico con cadenza annuale per tracciare:


- raggiungimento dell'accordo di conciliazione;
- N. ruolo fascicolo giurisdizionale e data ordinanza prevista dall'art. 5- quater con la quale il giudice ha disposto l'esperimento di un procedimento di mediazione;
- Data ordinanza con la quale il giudice ha dichiarato l'estinzione del procedimento;
- Monitoraggio statistico delle ordinanze con cui il giudice demanda in mediazione per definire le controversie. Collegamento con l'art 5-quinquies dlgs. n. 28 del 2010

Gestione: Digitalizzazione dell'intero processo di riconoscimento del credito d'imposta, della fruizione dello stesso, delle procedure di mediazione (condizione di procedibilità e mediazione demandata e del monitoraggio della spesa su cui il Ministero della giustizia provvede predisponendo una relazione di spesa ogni anno (Art 20 DM 1° agosto 2023). Nel caso di scostamento fra le previsioni di spesa di cui all'art 20, comma 6, dlgs 28 del 2010 e le relative risorse stanziare in bilancio, ferma la necessità di coprire tempestivamente lo scostamento, è previsto che si possa provvedere alla compensazione anche con misure diverse dall'aumento dell'importo del contributo unificato

BENEFICI



DIGITALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA



PIATTAFORMA DIGITALE ACCESSIBILE ALLE PARTI (PRIVATE O AVVOCATI) – AI COA E GESTITA DAL MINISTERO



ESTRAZIONE DATI PER MONITORAGGIO STATISTICO (NELLA MEDIAZIONE DEMANDATA IN FASE DI STUDIO IL COLLEGAMENTO ALLA VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL MAGISTRATO)

Wizard Creazione Profilo


Rito di riferimento: Contenzioso

Tipologia di atto: Ordinanza di mediazione demandata

Nome del modello: invio in mediazione

Preferito

Indietro Avanti Annulla



Il «modello console»

- Creazione/ utilizzo modello correttamente profilato e strutturato
- Atto nativo digitale associato in via automatica all' "evento"

DAL 28 FEBBRAIO 2023, PER GLI UFFICI GIUDIZIARI E' STATO VARATO, CON SCHEDA MEV FN 142 DELLA DGSIA, UN SISTEMA PER MONITORARE LE ORDINANZE DI MEDIAZIONE DEMANDATA

N.B. L'eventuale natura analogica del provvedimento o l'uso di un modello console generico non pregiudica il monitoraggio: ciò che conta è il corretto scarico dell'«evento» da parte della cancelleria



**Occorre interrogare
correttamente i sistemi
PCT per il monitoraggio
statistico periodico dei
flussi compositive e
definitivi**

IMPLEMENTAZIONE
con MEV FN-88
EVENTO “proposta
conciliativa del
magistrato”;
DISPONIBILITA’ IN
SEZIONE “RICERCHE”,
lato SICID/Consolle,
MASCHERA RICERCA
EVENTI “proposta
conciliativa” IN
ASSOCIAZIONE CON
DATA EVENTO, STATO
FASCICOLO E DATA
DEFINIZIONE.

IMPLEMENTAZIONE
CON MEV FN-142
EVENTI “mediazione
demandata” e “med.
Familiare dem”;
DISPONIBILITA’ lato
SICID in SEZIONE
“STAMPE” ELENCO
CAUSE IN CUI E’ STATA
DISPOSTA “mediazione
demandata” IN
ASSOCIAZIONE CON
STATO FASCICOLO E
TIPO DEFINIZIONE
(sentenza, ordinanza,
estinzione)

Le opzioni di ricerca delle ordinanze di mediazione demandata

lato **SICID**, sezione “Stampe varie”, sui registri Contenzioso, Volontaria, Lavoro

lato **Consolle magistrato**, sezione «Ricerche», seguendo il percorso Registri di Cancelleria, Ricerca ordinanze mediazione demandata

da ciascun giudice sul proprio ruolo


con profilo **Presidente Tribunale/Sezione** per l'ufficio o sezione/i di interesse



Le risorse finanziarie stanziare


- RISORSE DESTINATE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE CIVILE O NELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
EURO 2.632.140
- RISORSE DESTINATE AD INCENTIVI FISCALI PER LE PARTI CHE ACCEDONO ALLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE CIVILE SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA
EURO 47.602.944
- RISORSE DESTINATE AD INCENTIVI FISCALI PER GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA
EURO 793.440
- RISORSE DESTINATE AD INCENTIVI SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA COMMISURATO AL CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO DALLA PARTE DEL GIUDIZIO ESTINTO A SEGUITO DELL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE
EURO 3.425.016
- ESENZIONE DALL'IMPOSTA DEL REGISTRO ACCORDO DI CONCILIAZIONE (LIMITE DI VALORE 100.000 EURO)
EURO 13.098.000
- RISORSE DESTINATE ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA (GIA' STANZIATE DAL 2016)
EURO 5.000.000

Art 18
DM 1° agosto 2023




Reca disposizioni in materia di trattamento di dati personali, individuando sia i titolari dei trattamenti (per quanto di competenza di ciascuno, nel Ministero della giustizia e nell’Agenzia delle entrate i titolari dei trattamenti dei dati personali da ciascuno effettuati per le finalità previste dal decreto), sia le misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza così come disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679


Il patrocinio stragiudiziale a spese dello Stato



IL DLGS N. 28 DEL 2010 NON CONTENEVA UNA SPECIFICA DISCIPLINA




D.P.R. 115 DEL 2002. LE PARTI ERANO COSTRETTE COMUNQUE AD AVVIARE GIUDIZIO PER PAGARE AVVOCATI CON QUEL BENEFICIO E NON CHIUDEVANO LA LITE IN MEDIAZIONE



CORTE COSTITUZIONALE, CON LA SENTENZA N. 10 DEL 2022, HA DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ IN PARTE QUA DEGLI ARTICOLI 74, COMMA 2 E 75, COMMA 1 DEL DPR N. 115 DEL 2002


... Novità nella normativa primaria: la figura del COA nel patrocinio stragiudiziale in analogia al giudice nel patrocinio giudiziale

I passaggi essenziali di tale procedura sono dettati dalla norma primaria che ha individuato nel COA presso cui è stata avviata la procedura all'ammissione in via anticipata (con modalità e criteri sovrapponibili a quanto prevede, per questa fase, il TUSG) il soggetto deputato a confermare, mediante l'adozione del visto di congruità, l'ammissione in via definitiva della parte al patrocinio a spese dello Stato e al contempo a validare l'ammontare del compenso come conteggiato dall'avvocato secondo precisi parametri predeterminati




La norma primaria prevede che il COA, dopo l'apposizione del visto di congruità, trasmette la parcella vistata al Ministero della giustizia per le opportune verifiche e per il riconoscimento dell'importo spettante, a questo titolo, all'avvocato che, sempre in base a quanto contemplato dalla norma primaria, **ne può fruire, alternativamente, nella forma del credito di imposta, anche in compensazione mediante modello F24, oppure chiedendone il pagamento**


Con la «Riforma Cartabia», nel caso di patrocinio a spese dell'Erario le parti non dovranno adire il Giudice né per la conclusione dell'accordo con cui comporre la lite, né per la liquidazione del compenso spettante all'avvocato



Nell'ambito della norma primaria, a partire dal 30 giugno 2023, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato sia **nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del D.lgs. 28/2010 che nei casi di cui all'articolo 3 del D.L. 132/2014, a condizione che sia raggiunto l'accordo di conciliazione.**



Nel caso non sia raggiunto l'accordo, l'avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una di queste procedure **dovrà rivolgersi al Giudice** per ottenere la determinazione e liquidazione del suo compenso **a mente del TUSG.**



Il servizio compositivo si perfeziona innanzi all'Organismo di Mediazione con la redazione e sottoscrizione dell'accordo di conciliazione contenente l'indicazione del relativo valore per **l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 17, comma 2,** e per la determinazione dell'onorario dovuto all'avvocato ai sensi dell'art. 15-octies D.lgs. n. 28 del 2010

Requisiti reddituali di accesso al patrocinio a spese dello Stato stragiudiziale

Per promuovere l'accesso alla mediazione e la negoziazione assistita, si è dunque prevista **l'estensione del patrocinio a spese dello Stato**, istituto tradizionalmente destinato a garantire la difesa in giudizio dei cittadini meno abbienti, in possesso di specifici requisiti reddituali.

- I soggetti che, stando alla riforma, possono accedere al patrocinio a spese dello Stato, sono gli stessi che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato nelle cause giudiziarie;
- Medesime anche le condizioni, in virtù del richiamo degli articoli 76 e 77 del testo Unico in materia di spese di giustizia;
- Valore della soglia reddituale **pari ad euro 12,838,01** come da recente Decreto interministeriale 10 maggio 2023 emanato dal DAG di concerto Mef (in virtù di un aumento del costo della vita rilevato dall'Istat nel biennio 1° luglio 2020-30 giugno 2022 pari al 9,4%.);
- **Limiti del patrocinio stragiudiziale: l'istituto è previsto nei soli casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione in giudizio.**

DECRETO del Ministro della giustizia 1° agosto 2023, «Determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162»


Il sistema novellato disciplina, per le procedure di mediazione e per la negoziazione assistita, in modo sostanzialmente identico la procedura di ammissione in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Simmetria che viene mantenuta, dopo la conclusione dell'accordo, per la procedura di conferma di tale ammissione, anche per quel che concerne il compenso, conteggiato dall'avvocato secondo precisi parametri predeterminati

Le definizioni dei registri degli affari di mediazione, del numero identificativo del procedimento di mediazione, dell'accordo di conciliazione, quale documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione, e della piattaforma predisposta dal Ministero della giustizia per la gestione delle domande, nonché dei tipi di identità digitale necessari per accedervi

UNA PIATTAFORMA
INFORMATICA...

<https://lsg.giustizia.it/>



Il Ministero della giustizia ha adottato una piattaforma informatica per una più celere e proficua gestione delle domande di riconoscimento dei crediti di imposta, alla quale gli utenti accedono con identità digitale, idonea anche a gestire il flusso di comunicazioni dei dati tra il Ministero della giustizia e l' Agenzia delle entrate, oltre che le comunicazioni con i richiedenti, e, inoltre, funzionale ad effettuare il monitoraggio, sia a fini di spesa che a fini statistici, di alcuni dati

Il compenso dell'avvocato
del patrocinio a spese dello
Stato nelle procedure di
mediazione civile e
negoziazione assistita
Art. 4 DM 1° agosto 2023

All'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione civile e negoziazione assistita spetta **il compenso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, DM 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà.**

La previsione risulta in linea con il Testo Unico delle spese di giustizia di cui **al D.P.R. n. 115/2002**, ove **all'articolo 130**, si specifica che gli importi dei compensi spettanti al difensore nel patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili sono ridotti della metà.

24. GIUDIZI INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
1. Fase di studio della controversia	179,00	635,00	1.134,00	2.053,00	3.045,00	4.394,00
2. Fase introduttiva del giudizio	105,00	425,00	635,00	1.061,00	1.418,00	1.911,00
3. Fase istruttoria e/o di trattazione	105,00	425,00	777,00	1.418,00	2.053,00	3.045,00
4. Fase decisionale	179,00	919,00	1.418,00	2.478,00	3.260,00	4.536,00
5. Fase cautelare	142,00	494,00	851,00	1.559,00	2.268,00	3.329,00

25. PRESTAZIONI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	284,00	1.276,00	1.985,00	2.410,00	4.536,00	6.164,00

Valore	da Euro 520.000,01 a Euro 2.000.000,00	da Euro 2.000.000,01 a Euro 4.000.000,00	da Euro 4.000.000,01 a Euro 6.000.000,00	da Euro 6.000.000,01 a Euro 8.000.000,00	da Euro 8.000.000,01 a Euro 10.000.000,00	da Euro 10.000.000,01 a Euro 12.000.000,00
percentuale	3,00%	2,75%	2,50%	2,25%	2,00%	1,75%

Valore	da Euro 12.000.000,01 a Euro 14.000.000,00	da Euro 14.000.000,01 a Euro 16.000.000,00	da Euro 16.000.000,01 a Euro 18.000.000,00	da Euro 18.000.000,01 a Euro 20.000.000,00	da Euro 20.000.000,01 a Euro 22.000.000,00	da Euro 22.000.000,01
percentuale	1,50%	1,25%	1,00%	0,75%	0,50%	0,25%

25-bis. PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Valore	da € 0,01 a € 1.100,00	da € 1.100,01 a € 5.200,00	da € 5.200,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a € 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € 260.000,01 a € 520.000,00
fase della attivazione	63,00	284,00	441,00	536,00	1.008,00	1.370,00
fase di negoziazione	126,00	567,00	882,00	1.071,00	2.016,00	2.741,00
conciliazione	246,00	1.106,00	1.720,00	2.088,00	3.931,00	5.343,00

26. ARBITRATO

Valore	da € 0,01 a € 26.000,00	da € 26.000,01 a 52.000,00	da € 52.000,01 a € 260.000,00	da € € 260.000,01 a € 520.000,00
Compenso	1.701,00	4.253,00	7.439,00	17.010,00


Decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 contenente il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense

Art. 5
DM 1° agosto 2023
«La parcella proforma
emessa per le
prestazioni svolte in
favore della parte
ammessa al patrocinio
a spese dello Stato»

Se la parte ammessa al «patrocinio stragiudiziale» ha raggiunto l'accordo, il suo avvocato presenta istanza di conferma al COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio. **Il compenso dell'avvocato è determinato in base al valore dell'accordo**, in modo da rendere tracciabile e trasparente le modalità di liquidazione. L'art. 5 elenca i dati che devono essere inseriti nell'istanza di conferma e che, in tal modo, vengono acquisiti dalla piattaforma e sono utilizzabili per la prosecuzione della procedura, con riduzione massima degli oneri

Informazioni aggiuntive sulla materia
oggetto della mediazione e sulla sua
riconducibilità ad una delle ipotesi OB

Art. 5, comma 1,
lettera g)
(...continua)



E' richiesto al professionista di **esercitare già in questa fase della procedura l'opzione in ordine alla modalità preferita di fruizione dell'importo riconosciuto**, al fine di prevenire i rischi, dovuti anche a mero errore, di doppia fruizione, in relazione al medesimo importo dovuto a titolo di compenso, una volta come credito di imposta e una volta come pagamento

Art. 6 DM 1° agosto 2023

Il COA, presso cui è stata avviata la procedura all'ammissione in via anticipata, è il soggetto deputato al diniego ovvero alla conferma, mediante l'adozione del visto di congruità, dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato e al contempo a validare l'ammontare del compenso conteggiato dall'avvocato verificando la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo di conciliazione in sede stragiudiziale e il parametro considerato. In caso di diniego, il COA annota sulla piattaforma l'esito.

La delibera di congruità viene adottata e annotata sulla piattaforma, atto che equivale alla comunicazione. La norma primaria prevede che **dopo l'apposizione del visto di congruità, la parcella vistata venga trasmessa al Ministero** della giustizia per le opportune verifiche e per il riconoscimento dell'importo spettante, a questo titolo, all'avvocato. L'avvocato ne può fruire, alternativamente, nella forma del credito di imposta, anche in compensazione mediante modello F24, oppure chiedendone il pagamento.

Art 7
DM 1° agosto 2023


Una volta ricevuta la comunicazione dell'esito positivo avanti al COA, mediante l'annotazione in piattaforma, compete al Ministero della giustizia esercitare il generale potere di verifica della insussistenza dei presupposti e comunicare l'eventuale revoca beneficio al COA .

Le verifiche previste sono effettuate dal Ministero della giustizia avvalendosi di proprio personale o, con apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.A.


Se verifiche hanno esiti positivi, il Ministero adotta un provvedimento che ha l'effetto di convalidare l'operato del COA in ordine all'adozione della delibera di congruità e rendere fruibile il credito, dandone contestuale comunicazione al COA

Nel caso di errori che impediscono di riconoscere l'importo come quantificato dall'avvocato, è data comunicazione al COA e all'avvocato, con facoltà per quest'ultimo di ripresentare l'istanza di conferma emendata.

Articoli 8 e 9 DM 1° agosto 2023



L'ART 8 indica i termini entro i quali l'avvocato può fruire del credito. Per favorire i professionisti, pur mantenendo i dovuti margini temporali per consentire al Ministero di monitorare il rispetto della spesa a carico dell'erario, sono state individuate due finestre temporali. La prima, compresa tra il **primo gennaio e il 31 marzo**, e la seconda tra il **primo settembre e il 15 ottobre** di ciascun anno.



L'ART 9 disciplina le procedure di utilizzo. Opzione di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 7 dlgs n.241 del 1997, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di riconoscimento, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente con i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate

Art 10 DM 1° agosto 2023

Disciplina le comunicazioni e le procedure di recupero: **il Ministero della giustizia, entro il 30 aprile**, per le istanze presentate nella prima finestra temporale (dal primo gennaio al 31 marzo) **o entro il 30 ottobre** per le istanze presentate nella seconda finestra temporale (tra il primo settembre e il 15 ottobre) comunica alla parte richiedente l'importo del credito riconosciuto. In caso di accertata indebita fruizione, il Ministero provvede al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni di legge

L'attività di controllo è svolta in autonomia anche dall'Agenzia delle Entrate, che ne dà comunicazione al Ministero affinché provveda al recupero

Articoli 11, 12 e 14
DM 1° agosto 2023

ART.11: trasmissione dati

ART. 12: le cause di revoca e il conseguente recupero

ART.14: Monitoraggio dati DGSTAT, monitoraggio flussi spesa

Art 13 DM 1° agosto 2023

Quando l'avvocato ha tempestivamente esercitato l'apposita opzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), per il pagamento dell'importo riconosciuto in conformità all'articolo 7, comma 2, **emette fattura elettronica, intestata al Ministero della giustizia e munita di apposito codice IPA. Il Ministero della giustizia emette il mandato di pagamento**, tenendo conto quando occorre, dei dati forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia

GRAZIE PER LA
CORTESE ATTENZIONE

